

REGOLAMENTO DEL COMITATO FAMILIARI, AMICI ED OSPITI

RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA

CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI

- COMITATO FAMILIARI, AMICI ED OSPITI -

30031 DOLO (VE) VIA GARIBALDI 73

Il presente regolamento intende fare osservare un'efficiente coordinazione e gestione del COMITATO DEI FAMILIARI, AMICI ED OSPITI presso la RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA-CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, di Dolò (VE), la cui esistenza promuove la partecipazione attiva degli ospiti, dei loro familiari, conviventi, legali rappresentanti e degli amici intesi come persone di loro stretta fiducia, ottenperando al Regolamento Regionale 3/2001, al Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della L.R. 5/2000 ed in particolare all'art. 41, comma 4, della L.R. 5/2001, che al Comitato assegna le seguenti priorità finalitate:

- collaborare con l'ente gestore per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la diffusione della piena informazione alle famiglie;
- promuovere iniziative integrative atte ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
- partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE

Il Comitato può esprimere la sua rappresentatività, tra ospiti, familiari (art. 433 del Codice Civile), legali rappresentanti, conviventi o amici, con una composizione limitata a dodici membri. E, e nel caso se ne raggiunga il numero fino alla massima capienza, dall'ottavo in poi, gli eletti figureranno in un gruppo di riserva, da inserire nel novero dei membri effettivi previsti per una situazione di carenza organica. D'altronde il Comitato non potrà essere costituito con un numero di componenti inferiore a tre.

Nella fase pre-elettorale del Comitato ogni ospite, qualora non intenda essere partecipe di se stesso, ha diritto d'avere un suo unico rappresentante.

Così pure, nelle assemblee del Comitato, in cui necessiti un voto di maggioranza, ogni suo membro può farsi portatore di non più d'una delega, purché in forma scritta e sottoscritta dal delegante.

Salvo quanto disposto dall'ultimo articolo, le decisioni saranno sostenute da un voto a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del presidente avrà peso determinante. Sicché, per detta ipotesi, il Presidente, o chi per lui, avrà il dovere di non astenersi.

V'è incompatibilità all'eleggibilità a membro del Comitato con qualsiasi ruolo o incarico di dipendenza della Struttura.

Nell'ipotesi d'incompatibilità o per riscontro degli estremi di decadenza di uno o più membri, il Presidente può proporre al Comitato, con palese motivazione, l'estromissione. I membri possono dunque cessare, oltreché per regolare decadenza dopo i tre anni di mandato, per dimissioni volontarie; per sopraggiunta o pregressa incompatibilità; o per

espulsione a seguito di violazione della normativa sulla privacy o di altre norme di rilievo giudiziale, o a seguito di significative assenze; oppure possono cessare per decesso dell'ospite di riferimento. Per quest'ultima eventualità nulla osta che il membro possa rimanere comunque in carica fino alla fine del mandato elettivo.

Il Presidente, o chi nella contigenza sia legittimato a farne le veci, può anche proporre lo scioglimento anticipato dell'intero Comitato qualora rilevasse gravi situazioni di contrasto con le finalità qui regolamentate o con altra normativa di pertinente rilievo da parte di più membri.

Articolo 3 - DURATA

Il Comitato può rimanere in carica tre anni se nel decorso di tale termine non ne sia venuta meno la consistenza minima di tre elementi. In quest'ultimo caso, quanto prima, si dovrà procedere ad una nuova elezione, anche tramite attivazione dell'Amministrazione.

È possibile, non sussistendo un elenco di riserva o qualora esso sia venuto ad esaurimento, tramite delibera elettiva approvata e verbalizzata in riunione, e sentita l'Amministrazione, cooperare altri membri, nominandoli cioè anche se non eletti, in un numero che comunque non infranga la barriera dei sette componenti.

I membri del Comitato possono essere rieletti per più mandati.

Articolo 4 - RIUNIONI E VERBALI

Il Comitato si riunisce ogni volta che sia necessario, previa comunicazione del suo Presidente o dell'Amministrazione da apporre anche in bacheca almeno quindici giorni prima della convocazione. In caso d'urgenza è concessa l'omissione della pubblicazione in bacheca. Di regola, con i citati presupposti per la convocazione e con la presenza d'una parte rappresentativa dell'Amministrazione, a seconda dell'ordine del giorno da discutere, dovrebbe riunirsi almeno quattro volte in rapporto all'anno solare.

È prevista la compilazione del verbale per ogni seduta, entro sette giorni dalla riunione, con conseguente affissione alla bacheca per almeno quindici giorni. La verbalizzazione, se non avvenga per mano diretta del Segretario del Comitato, può essere redatta a cura dell'Amministrazione. A stesura avvenuta dovrà comunque sottoscriverlo il Presidente del Comitato, per presa visione.

I verbali devono essere consultabili dagli aventi diritto richiedendoli al Presidente del Comitato e/o all'Amministrazione. In entrambi i casi il Presidente e l'Amministrazione dovranno rendersi reciproca informazione della richiesta.

Articolo 5 - CARICHE ED ORGANIZZAZIONE

Al Presidente, in stretta collaborazione col suo Segretario, spetta il collegamento ed il mantenimento dei buoni rapporti con l'Amministrazione, facendosi portavoce *in primis* delle problematiche di sua diretta conoscenza e di quelle raccolte da altre voci di ospiti o di loro portavoce.

In assenza del Presidente ne assume le veci il vice-Presidente, qualora vi sia, oppure il Segretario, o altrimenti il membro più anziano.

Alla scadenza del triennio, il Presidente del Comitato (o chi per lui), o l'Amministrazione, con un preavviso d'almeno trenta giorni, in via ordinaria, o di quindici, nell'ipotesi di manifesta insussistenza dei requisiti di sopravvivenza del Comitato, indirà nuove elezioni impartendo le disposizioni del caso. L'Amministrazione fornirà il materiale occorrente.

